

	PROCEDURA “TUTELA LAVORO INFANTILE” PR019	Revisione: 00 Data: 30/09/2023 Pagina 1 di 4
---	--	--

Titolo

TUTELA LAVORO INFANTILE

Responsabile	Nome	Firma	Data
Redatto e Verificato da RSGI	DEL GRECO ADELAIDE		30/09/2023
Approvato da Amministratore	MASIMO MARTINELLI		30/09/2023

	<p style="text-align: center;">PROCEDURA “TUTELA LAVORO INFANTILE” PR019</p>	<p>Revisione: 00 Data: 30/09/2023 Pagina 2 di 4</p>
---	---	---

INDICE

1	OBIETTIVI DEL PROCESSO	3
2	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	3
3	RESPONSABILITÀ	3
4	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
5	MODALITÀ OPERATIVE D'ESECUZIONE	3
5.1	Divieto di impiegare lavoro infantile _____	3
5.2	Azioni di rimedio per il lavoro infantile _____	4
5.3	Giovani lavoratori _____	4

	PROCEDURA “TUTELA LAVORO INFANTILE” PR019	Revisione: 00 Data: 30/09/2023 Pagina 3 di 4
---	--	--

1 OBIETTIVI DEL PROCESSO

L'obiettivo della presente procedura è descrivere le modalità attuate dall'azienda GEA Srl per la tutela dei bambini e dei giovani lavoratori.

La presente procedura si applica a tutta l'azienda GEA Srl ai casi di impiego di bambini e/o giovani lavoratori.

2 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Valgono le definizioni riportate nella norma SA 8000.

Come da legislazione italiana valgono inoltre le seguenti definizioni

Bambino: qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, a meno che leggi locali sull'età minima prevedano un'età più alta per lavoro o per la scuola dell'obbligo, nel quale si applica l'età più alta. Se, comunque la legge sull'età minima stabilisce 14 anni di età in accordo con le eccezioni previste per i paesi in via di sviluppo che aderiscono alla convenzione ILO 138, si applica l'età più bassa;

Giovane lavoratore: qualsiasi lavoratore che superi l'età di bambino come sopra definito e inferiore ai 18 anni;

Lavoro infantile: qualsiasi lavoro effettuato da un bambino con un'età inferiore all'età specificata della definizione di bambino sopra riportata, ad eccezione di ciò che è previsto dalla Raccomandazione ILO 146;

Per le abbreviazioni delle varie funzioni, si veda l'organigramma

3 RESPONSABILITÀ

La Direzione è responsabile dell'applicazione della procedura in oggetto, attraverso anche l'ufficio acquisti e l'ufficio Sistema di Gestione SA8000.

4 RIFERIMENTI NORMATIVI


- SA 8000 – Punto IV 1

5 MODALITÀ OPERATIVE D'ESECUZIONE

5.1 *Divieto di impiegare lavoro infantile*

L'azienda GEA Srl si obbliga a **non impiegare lavoro infantile**. Inoltre impone ai propri fornitori di non impiegare lavoro infantile.

Prerequisito di ammissione dei fornitori nella lista dei fornitori qualificati è infatti la sottoscrizione di un impegno, da parte di questi ultimi, all'osservazione di tutti i requisiti della SA 8000, fra cui quello relativo al lavoro infantile.

	PROCEDURA “TUTELA LAVORO INFANTILE” PR019	Revisione: 00 Data: 30/09/2023 Pagina 4 di 4
---	--	--

RSGI provvede a collaborare con l'ufficio acquisti per il controllo dei fornitori.

5.2 Azioni di rimedio per il lavoro infantile

Qualora, a seguito di eventuali audit presso i fornitori, o tramite qualunque altra fonte di informazione, il personale venga a conoscenza di impiego di lavoro infantile presso l'azienda o ad opera di fornitori o subfornitori, ne dà immediata comunicazione a RSGI. Quest'ultimo provvede ad aprire una N.C. secondo quanto indicato nella procedura relativa e a darne immediata comunicazione alla Direzione.

Le azioni di rimedio previste nel caso in cui venga impiegato lavoro infantile sono le seguenti:

- Far cessare nel più breve tempo possibile l'impiego di lavoro minorile
- Nel caso in cui la situazione economica della famiglia sia particolarmente grave e possa peggiorare in relazione al licenziamento del bambino l'azienda deve impegnarsi, tramite il coinvolgimento, se necessario, delle amministrazioni locali, a far assumere altri familiari del minore
- Assicurare che il minore continui a frequentare regolarmente la scuola, impegnandosi o richiedendo al fornitore l'impegno al sostenimento delle spese necessarie (tasse, acquisto dei libri ecc)
- Coinvolgere assistenti sociali, associazioni di volontariato ecc. che possano coadiuvare nel monitoraggio della situazione del minore e del suo contesto familiare.

L'azione di rimedio da porre in essere, fra quelle elencate, viene decisa in base alla situazione specifica. Alla decisione delle risoluzioni da prendere partecipano la direzione, RSGI e gli altri soggetti di volta in volta coinvolti, quali ad esempio rappresentanti delle amministrazioni locali e/o fornitori, se la N.C. viene riscontrata presso questi ultimi.

RSGI e la Direzione decidono inoltre sull'opportunità di aprire una azione correttiva a seguito della non conformità riscontrata.

Le NC e le AC vengono gestite e documentate secondo quanto indicato nella procedura relativa.

Il RSGI ha il compito seguire la chiusura della NC e delle eventuali AC aperte a seguito della stessa e di darne comunicazione alla Direzione e al rappresentante dei lavoratori SA 8000.

In occasione della prima riunione, l'SPT prende atto della NC e delle azioni eseguite ed il loro stato avanzamento.

5.3 Giovani lavoratori

Nel caso in cui vengano impiegati presso un fornitore dei giovani lavoratori, RSGI deve assicurarsi che i lavoratori suddetti:

- non siano impiegati nelle ore scolastiche
- non svolgano lavori pesanti
- lavorino in condizioni di sicurezza e non siano esposti a situazioni pericolose, rischiose o nocive per la salute

	<p style="text-align: center;">PROCEDURA “TUTELA LAVORO INFANTILE” PR019</p>	<p>Revisione: 00 Data: 30/09/2023 Pagina 5 di 4</p>
---	---	---

- non vengano a contatto con apparecchiature pericolose
- le ore di lavoro sommate alle ore di scuola non superino le 10 ore.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni delle suddette condizioni apre una non conformità dandone immediata comunicazione a RSGI. In tal caso si applica la procedura prevista dal sistema di gestione.